
PARTE SPECIALE N

REATI AMBIENTALI (¹)

1
(¹) Così come modificati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Parte speciale S

REATI AMBIENTALI

La “parte speciale S” è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell’art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati ambientali così come individuati nell’art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231 del 2001: elencazione.

Nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di LED CITY s.r.l. sono state individuate delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali, ovvero nell’ambito di tutte le attività e le unità nelle quali ci sia astrattamente in rischio di un potenziale impatto ambientale, diretto o indiretto.

In ottemperanza ai disposti di cui all’articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto all’individuazione delle cosiddette “aree a rischio”, ovvero delle attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di tipo ambientali. Nello specifico:

- violazione degli artt. 452 quaterdecies ⁽²⁾, 727-bis e 733-bis del codice penale;
- violazione degli articoli del D.Lgs. 152/06, qui di seguito citati: art. 137, commi 2, 3, 5 (1° e 2° periodo), 11, 13; art. 256, commi 1 (lettere “a” e “b”), 3 (1° e 2° periodo), 4, 5, 6 (1° periodo); art.257, commi 1 e 2; art.258, comma 4 (2° periodo); art.259, comma 1; art.260-bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8 (1° e 2° periodo); art.279, comma 5;
- violazione degli articoli della L. 150/92, qui di seguito citati: art.1, commi 1 e 2; art.2, commi 1 e 2; art.3-bis, comma 1; art.6, comma 4;
- violazione dell’art.3, comma 6 della L. 549/93;
- violazione degli articoli del D.Lgs.202/07, di seguito citati: art.8, commi 1 e 2; art.9, commi 1 e 2;

In particolare sono stati individuati i seguenti processi “sensibili” che possono ricondurre, direttamente o indirettamente, a scenari illeciti:

- Gestione delle emergenze
- Gestione e smaltimento dei rifiuti
- Gestione delle emissioni in atmosfera
- Gestione degli scarichi idrici
- Prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo

2. I ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

² Articolo introdotto dal D.lgs. 21/2018, in sostituzione dell’art. 260, D.lgs. 152/2006

Stante la particolare struttura dei reati ambientali – la maggior parte dei quali di natura contravvenzionale - , la posizione dei soggetti che formano la catena delle responsabilità in questo contesto nonché i criteri attraverso i quali il sistema addebita loro la responsabilità stessa, si ritiene che per quanto riguarda i ruoli aziendali coinvolti, debbano essere presi in considerazione, il datore di lavoro, i suoi delegati e le altre funzioni aziendali destinatarie delle procedure richiamate.

In tale contesto sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dalla Società al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell’interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o, talvolta, “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l’organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

1. Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Protocolli preventivi

- 1) Identificazione e valutazione di aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e incidenti;
- 2) identificazione e valutazione di significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
- 3) identificazione e valutazione di misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
- 4) disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- 5) Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l’esecuzione delle attività di:
 - a. identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento;
 - b. definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
 - c. monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati;
- 6) Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive al fine di realizzare:
 - a. investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni;
 - b. risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni.

2. Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Protocolli preventivi

- 1) disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:
 - a. ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti;
 - b. periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti;
 - c. pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato.
- 2) Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:
 - a. regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori e appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;

- b. imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
- c. definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;

3. Art. 3 legge n. 549/1993.

Protocolli preventivi

- 1) Previsione di modalità e di criteri per:
 - a. il censimento di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano di controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b. le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

4. Art. 256, 258 – 260 bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Protocolli preventivi

- 1) scelta degli smaltitori di rifiuti, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- 2) verifica periodica delle autorizzazioni in possesso degli smaltitori selezionati e monitoraggio degli stessi;
- 3) Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
 - a. identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - b. verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
 - c. verifica della corretta indicazione dei quantitativi e dei pesi dei rifiuti;
- 4) Deposito temporaneo di rifiuti prevedendo:
 - a. la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a deposito temporaneo di rifiuti;
 - b. l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
 - c. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
 - d. l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice etico

Diffusione del Codice etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Sistema di gestione aziendale
Procedura di nomina del responsabile interno autorizzato a trattare con la PA
Richiesta certificato del casellario giudiziale ex art. 25 bis D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

3. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- a) responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- b) impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, anche tramite l'individuazione, l'aggiornamento e la valutazione periodica degli aspetti ambientali significativi;
- c) impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche gli aspetti di tutela dell'ambiente;
- d) impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme ambientali;
- e) impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;
- f) impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente;
- g) impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi).

5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento alle situazioni a rischio l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di tutela ambientale;
 - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, del sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente;

- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, l'OdV deve:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV deve comunicare al Cda, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.